

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 174/26/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ARGOL S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso avverso l'atto, protocollo n. 2010/64472, di diniego espresso su istanza di rimborso IVA.

Nei motivi del ricorso, la contribuente esponeva di aver emesso nel corso degli anni 2006 e 2007, nei confronti della società Nuovo Pignone S.p.A, una serie di fatture rimaste non saldate, per un totale imponibile di € 1.283.102,19; evidenziava inoltre la ricorrente di aver trovato un accordo transattivo con quest'ultima società riducendo gli importi precedentemente fatturati ad € 750.000,00 e che a seguito di tale accordo veniva emessa una nota di variazione contabile, per l'importo pari all'imponibile non riconosciuto in sede di transazione, non potendo emettere la nota di variazione IVA essendo trascorso il termine annuale previsto dall'art 26, comma 3, DPR 633/1972.

La contribuente sosteneva, pertanto, il proprio diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo d'IVA sull'imponibile di cui alla nota di variazione contabile de quo, sebbene fosse trascorso il termine annuale di cui all'art. 26, comma 3, DPR 633/1972, deducendo che trattavasi di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, sostanzialmente insistendo per la legittimità del diniego al rimborso, essendo stata proposta la relativa istanza quando ormai era decorso il termine decadenziale di cui all'art. 26, comma 3, DPR 633/1972; eccepiva, inoltre, l'Ufficio che il contribuente non aveva fornito la prova della fondatezza del rimborso richiesto.

All'udienza fissata, sentite le parti presenti, la Commissione tratteneva il ricorso in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva che la fattispecie in oggetto è regolata dall'art. 26, DPR 633/1972, il quale dispone, al comma 2, che "se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l'ammontare imponibile in conseguenza [...] dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto a portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25", ed al comma 3 che "le disposizioni di cui al comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo tra le parti [...]"

Dunque, le disposizioni normative più sopra citate, stabiliscono, un preciso limite temporale alla possibilità di recuperare l'IVA, in caso di riduzione, a seguito di accordo tra le parti, dell'ammontare imponibile di un'operazione per la quale sia stata emessa fattura (ossia nella fattispecie in oggetto).

Orbene, la fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., invocata dalla ricorrente, non può trovare applicazione nel caso in oggetto; diversamente, se fosse possibile, come assume il ricorrente, disattendere, attraverso il ricorso all'art. 2033 c.c., il termine decadenziale, stabilito dal citato art. 26 comma 3 DPR 633/1972, tale disposizione normativa risulterebbe (in modo del tutto illogico) tamquam non esset.

Del resto, nel caso in oggetto, non ricorrono i requisiti della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; infatti non trattasi di indebito pagamento, in quanto l'IVA versata dalla ricorrente era quella dovuta sulla scorta della base imponibile che in quel momento era sussistente.

Non si è neppure verificato un indebito arricchimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, tenuto conto che la società nei confronti della quale erano state emesse le fatture de quo (Nuovo Pignone S.p.A.), al momento della conclusione dell'accordo transattivo, avvenuto quando ormai era decorso il termine di cui all'art. 26, comma 3, DPR 633/1972, aveva già potuto detrarre l'IVA relative alle operazioni in questione.

Per tutte le ragioni più sopra evidenziate, deve concludersi che decorso il termine annuale prescritto, a pena di decadenza, dal citato art. 26, comma 3, DPR 633/1972, venga meno per il contribuente la possibilità, in caso di riduzione dell'imponibile a seguito di transazione, non solo di detrarre l'IVA ma anche di ottenerne la ripetizione a mezzo di istanza di rimborso.

Pertanto, legittimo pare il rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria, all'istanza di rimborso in oggetto, essendo stata quest'ultima proposta quando era ormai decorso il termine decadenziale (di un anno dall'effettuazione delle operazioni imponibili de quo) stabilito dal citato art. 26, comma 3, DPR 633/1972.

Alla luce della peculiarità della fattispecie in esame, pare equa la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.